

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04819/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4819 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Nicola Tancredi, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Barboni,
Annamaria Nardone, Flavia Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Commissione Esaminatrice - Campania del Concorso per Titoli ed Esami per
Reclutamento Dirigenti Scolastici Ddg 2788/20, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Angela Fato, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Massimiliano Bisogno, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei 65 candidati ammessi a sostenere la prova orale – regione Campania, nell'ambito del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788 – pubblicato con avviso MPI AOODRCA 19/2/2025 n. 14054 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui non include il ricorrente;

- bando concorsuale DDG 18/12/2023 n. 2788, nella parte in cui all'art. 7 non prevede la pubblicazione di criteri / griglie di correzione e valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della prova stessa, e unici per tutto il territorio nazionale;

- regolamento concorsuale DM 13/10/2022 n. 194, nella parte in cui agli artt. 7 e 9, non prevede la pubblicazione di criteri / griglie di correzione e valutazione della prova scritta prima dello svolgimento della prova stessa, e unici per tutto il territorio nazionale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TANCREDI NICOLA il 5\6\2025 :

Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” indetto con DDG 18/12/2023 n. 2788, provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti:

- prova scritta svolta dal ricorrente in data 30/10/2024;
- griglia di valutazione così come approvata dalla Commissione;

- verbale di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente e relativa griglia di valutazione;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, essendo stato notificato sia il ricorso che l'atto per motivi aggiunti a solo alcuni dei potenziali controinteressati, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, riservando ogni esito circa il giudizio cautelare;

Ritenuto di poter disporre che l'integrazione del contraddittorio sia eseguita mediante pubblici proclami, atteso che le doglianze dedotte in giudizio mediante le quali si lamenta la mancata omogeneità delle griglie di valutazione su base nazionale, implicherebbero, ove fondate, la possibile caducazione della intera procedura (e non solo delle prove regionali della Campania) e dunque si è in presenza di un elevatissimo numero di potenziali destinatari della notifica;

Ritenuto che tali circostanze inducono a ritenere sussistenti, nel caso di specie quelle eccezionali circostanze che, secondo la giurisprudenza (sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. V, 21 maggio 2015 nel ricorso n.53723/2013; Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n.4948) consentono il ricorso a tale forma di notifica extra ordinem;

Ritenuto, comunque, di meglio assicurare le esigenze di effettività di tutela nella pubblicazione dei pubblici proclami mediante specifici accorgimenti che dovranno

essere osservati come meglio precisato a seguire;

a) la notifica dovrà essere eseguita mediante consegna di apposita istanza dalla parte della ricorrente rivolta all'Amministrazione per la pubblicazione, sul sito web ufficiale del Ministero e dell'USR Campania e nelle pagine/siti di pertinenza di ciascuno degli Uffici Scolastici Regionali presso i quali si sono articolate le prove, nella medesima pagina in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura d'interesse, del ricorso e dei motivi aggiunti unitamente alla presente ordinanza, atti questi che la parte ricorrente dovrà allegare all'istanza in copia informatica;

b) l'Amministrazione procedente effettuerà senza indugio la pubblicazione WEB del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza e, contestualmente alla suddetta pubblicazione, invierà apposito avviso di tale adempimento agli indirizzi di posta elettronica di coloro che sono stati ammessi agli orali così da consentire l'utile conoscibilità dell'avviso e la tempestiva decorrenza dei termini per la eventuale costituzione in giudizio delle parti controinteressate;

c) la parte ricorrente dovrà inoltrare la richiesta di pubblicazione entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

d) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione degli atti trasmessi con l'istanza di cui al punto precedente ed alla comunicazione via posta elettronica, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

e) le parti controinteressate potranno costituirsi in giudizio nei termini di rito decorrenti dall'inizio della pubblicazione sul sito istituzionale di cui al punto che precede;

f) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche la corrispondente attestazione dell'Amministrazione di avvenuto adempimento degli

incombenti di cui ai punti che precedono, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto, conclusivamente, di disporre la prosecuzione del presente giudizio cautelare, all'esito della integrazione del contraddittorio, alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater) dispone:

- gli incumbenti di cui in parte motiva, con onere della parte ricorrente di procedere alla integrazione del contraddittorio nei modi indicati ed obbligo per l'Amministrazione di adempiere alla pubblicazione ed alle comunicazioni nei termini e nei modi pure in parte motiva fissati;
- la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 ottobre 2025, riservando ogni altra decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;
- di demandare alla Segreteria della Sezione la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO